

IL DIRIGENTE

VISTE le richieste di inserimento in GaE per gli AA.SS. 2019/2022, presentate dai docenti Alessio Bonanzinga n.10/05/1999, Ausilia Angela Maccarone n. 24/04/1974, Chiara Costa n. 11/03/1986, Caterina Repici n. 31/01/1977, Angela Lucia Brugnone n. 08/01/1971, Giuseppe Rizzo n. 27/07/1994, Rosa Zagami n. 23/10/1961, Mariella Cosio n. 23/12/1981, Nunziata Casablanca n. 23/09/1982, Massimo Emanuele n. 28/03/1974, Samuele Amato n. 18/05/1998, Angelo Carmelo Ciccolo n. 14/08/1973, Maria La Rocca n. 14/04/1979, Rosaria Giglio n.08/10/1980, Domenica Azzarello n. 20/02/1975, Lucia Scimone n. 04/09/1982, Antonella Amante n. 09/07/1976, Antonella Paterniti n. 09/03/1977, Letteria Zanetti n. 26/07/1971, Selly Valensise n. 27/11/1981, Cristina Maria Trecarichi n. 29/03/1975, Rosaria Di Salvo n. 27/03/1975; Daniele Giuseppe n. 28/10/1988; Ripa Gaetana n. 26/02/1970; Chirieleison Graziella n. 22/12/1975; Matteo Materia n. 20/08/1977; Giorgio Franchino n. 01/11/1978;

VISTE le sentenze del T.A.R. del Lazio (Sezione Terza Bis) n. 10902/2018 – 10903/2018 – 10905/2018 - 10906/2018 – 10907/2018 – 10909/2018 – 10913/2018, che accolgono i ricorsi collettivi intesi ad ottenere, previo annullamento *in parte qua* del Decreto MIUR del 19/06/2018 n. 506, il reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento, da parte di coloro che, già in precedenza presenti nelle GAE, ne siano stati depennati in seguito alla mancata presentazione della domanda di aggiornamento/permanenza;

CONSIDERATO che le suddette sentenze accolgono i ricorsi sul presupposto che “ *il re-ingresso in graduatoria è permesso soltanto a coloro i quali già facevano parte delle graduatorie, pur essendone stati cancellati in occasione di un aggiornamento pregresso, e non anche a chi non abbia mai fatto parte di tale graduatoria, atteso che gli inserimenti “ ex novo” sono da ritenersi ammessi solo nei casi particolari previsti dalla legge (e che qui non assumono rilievo)*”, in tal modo sottolineando che il diritto al reinserimento è riconosciuto solo a coloro che fossero già precedentemente iscritti in GAE, con esclusione degli inserimenti ex novo;

VISTO il D.M. 374 del 24 aprile 2019 relativo all' aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per gli aa.ss. 2019/20, 2020/21,2021/22 e, in particolare, l'art. 1 comma 1 lettera B che espressamente prevede “ *il reinserimento in graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all' atto della cancellazione per non aver presentato domanda di permanenza e/o aggiornamento nei bienni/trienni precedenti, ai sensi dell' art. 1 comma 1 bis del decreto – legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143*”;

CONSIDERATO che, sulla scorta di quanto sopra, questo Ufficio ha proceduto agli accertamenti necessari ad appurare il pregresso inserimento dei candidati nelle Graduatorie provinciali mediante verifica sia sul Sistema Informativo SIDI del MIUR, sia agli atti dell' Ufficio;

ATTESO che da tale verifica è emerso che, gli Aspiranti sopra citati, non risultano essere mai stati inseriti nelle GAE di alcuna Provincia e che, pertanto, trattasi di un “nuovo inserimento” e non già di docenti inseriti e poi depennati;

DECRETA

per le motivazioni di cui sopra, le domande di inserimento in GAE per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/21, 2021/22, presentata dai candidati Alessio Bonanzinga n.10/05/1999, Ausilia Angela Maccarone n. 24/04/1974, Chiara Costa n. 11/03/1986, Caterina Repici n. 31/01/1977, Angela Lucia Brugnone n. 08/01/1971, Giuseppe Rizzo n. 27/07/1994, Rosa Zagami n. 23/10/1961, Mariella Cosio n. 23/12/1981,

Il responsabile del procedimento: Giovanni .Pasto- tel. 090/698336; e-mail: giovanni.pasto.me@istruzione.it

Il responsabile dell' istruttoria: Gaetano Consolo – tel. 090/698291; e-mail gaetano.consolo1@istruzione.it

Il responsabile dell' istruttoria Gaetano Grimaldi – tel. 090/698213; e-mail gaetano.grimaldi.200@istruzione.it

